

# **AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ DISTRETTO DI FIDENZA ”**

VIA BERENINI 151 – 43036 FIDENZA (PARMA)

Determinazione n. 62

13/06/16

**OGGETTO: Determinazione a contrarre, per l'affidamento della fornitura di consumabili per la stampante multifunzione ubicata presso la CRA di Noceto, col sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. CIG Z6A1A3A328.**

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE l'A.S.P. Distretto di Fidenza ha la necessità di provvedere all'acquisizione di toner per la stampante multifunzione Samsung SCX 4623F, utilizzata per più funzioni, in quanto la fotocopiatrice della CRA di Noceto è attualmente fuori uso.

### VISTI:

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. a);
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

### VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali* ” e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:
  - 1. amministrazioni statali, centrali e periferiche;
  - 2. istituti e scuole di ogni ordine e grado;
  - 3. istituzioni educative ed universitarie;
  - 4. enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
  - 5. agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) le ASP, per converso, non sono obbligate ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- c) pertanto, in termini generali, gli enti locali e le ASP (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;*

ATTESO che non sono attualmente in corso convenzioni per la fornitura che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia

e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.) e neppure presso la centrale di committenza regionale (Itercent-ER);

DATO ATTO che la suddetta fornitura risulta attiva sul mercato elettronico della P.A., ma che da un'indagine informale effettuata dal Responsabile del Procedimento i valori offerti dai fornitori iscritti ai suddetti portali, sono legati all'acquisto minimo previsto dal Bando pari a € 400 (oltre IVA);

CONSIDERATO che l'Azienda intende acquisire non più di n. 3 toner per la stampante multifunzione Samsung SCX 4623F, in quanto sta valutando di dotare ogni struttura di una fotocopiatrice multifunzione a noleggio;

ATTESO che sul Mepa di Consip la ditta MYO SRL offre il suddetto articolo al costo di € 57,27, oltre IVA, prevedendo, eccezionalmente un minimo d'ordine di € 78,00 (oltre Iva) e la possibilità di restituzione in caso di difformità, in quanto prodotto originale e certificato;

ATTESO che si è proceduto pertanto a richiedere alla ditta MYO SRL una miglioria sul prezzo offerto sul Me.pa e che la ditta si è resa disponibile ad offrirlo al di fuori del mercato elettronico;

VISTO il preventivo della ditta MYO SRL, acquisito al protocollo generale dell'ente in data 13/06/2016 n. 3260, che indica un prezzo unitario pari a euro 55,00, oltre Iva, e quindi di un totale di euro 165,00, iva esclusa;

RILEVATO che

- in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 il ricorso all'affidamento diretto, è motivato in ragione del principio di proporzionalità, l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e al modesto importo dell'affidamento, nonché dei principi di economicità, efficacia, congruità dell'atto rispetto allo scopo perseguito;

VISTI

- la Legge 07/08/1190 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- lo Statuto dell'ASP "Distretto di Fidenza"
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e di accesso agli impieghi dell'ASP "Distretto di Fidenza";

DATO ATTO che, ai sensi del summenzionato Regolamento di organizzazione, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Gare e Accreditamento, responsabilità temporaneamente ascrivita al Dirigente Amministrativo;

ATTESO che il prezzo offerto è stato ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;

EVIDENZIATO che:

- il contratto verrà concluso a mezzo scambio di lettera-contratto anche mediante posta elettronica certificata;
- si prevede:
  - di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata;
  - di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine;
  - di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione l'attestazione di regolare esecuzione;

RILEVATO che in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto all'ANAC il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

ATTESO che, in data 9/06/2016 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG della procedura il cui numero è Z6A1A3A328.

VISTI la seguente documentazione agli atti dell'azienda:

- dichiarazione dell'impresa affidataria di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- DURC dell'impresa affidataria, attestante la regolarità contributiva della ditta individuata quale fornitore;

#### DETERMINA

*per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:*

1. di affidare direttamente alla ditta Myo Spa, via Santarcangiolo n. 6, 47824 Poggio Torriana (RN) P.I. 03222970406 la fornitura in oggetto approvando l'offerta richiamata in premessa che prevede l'importo di euro 165,00, oltre Iva 22% pari a euro 36,30 per un totale di euro 201,30;
2. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 201,30, Iva compresa sarà appostata al conto Cancelleria e stampati e materiale di consumo del deliberando bilancio di previsione per l'anno 2016;
3. il contratto verrà concluso a mezzo scambio di lettera con allegato l'ordinativo n. 82/2016 (n.interno programma Ordini Cba) prot. 3262 del 13/06/2016;
4. di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla lettera d'ordine;
5. di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione l'attestazione di regolare esecuzione;
6. di prendere atto al presente provvedimento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9, del D.lgs 50/2016 per espressa previsione, del successivo comma 10, lett. b);
7. di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del contratto in oggetto sono stati valutati pari zero ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008.

Il Dirigente Amministrativo

Orsola Pallavera

